

SÜDTIROL  BANK

Le novità fiscali sul risparmio

Cosa sapere su investimenti e deposito titoli

INDICE

1. Le imposte dirette

- Cosa cambia?
- Per quali rendite finanziarie è prevista l'aliquota unica?

2. Le imposte indirette

- Cosa cambia?
- Cosa prevede in concreto la nuova legge?
- Da quando saranno introdotte le modifiche?
- Quali comunicazioni sono sottoposte alle nuove
- imposte di bollo?
- A quali strumenti finanziari si applicano?
- A quali strumenti non si applicano?
- Con quale periodicità si paga?
- Come viene calcolata l'imposta?

Gentile cliente,

la manovra estiva e il recente decreto “Salva Italia” varato dal Governo attraverso, rispettivamente, l’introduzione dell’aliquota unica sulle rendite finanziarie e nuove imposte di bollo sulle comunicazioni relative a titoli, strumenti e prodotti finanziari, hanno infatti modificato sensibilmente la tassazione del risparmio.

Questa Guida, dedicata alle persone fisiche che non svolgono attività d’impresa, ripercorre le principali novità collegate alle manovre presentando le più importanti innovazioni introdotte.

1. LE IMPOSTE DIRETTE

Nel nostro Paese sono sottoposti a tassazione tutti i proventi che derivano da titoli e da altre forme di investimento del risparmio:

- interessi e dividendi sui titoli
- proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni
- plusvalenze prodotte dalla negoziazione dei titoli (ossia i capital gain).

Generalmente, il prelievo viene effettuato direttamente dalla banca (o da un altro intermediario, come ad esempio una SGR) per conto dello Stato, attraverso l'applicazione di una ritenuta o di una imposta sostitutiva.

La manovra finanziaria di agosto¹ ha introdotto una serie di novità, vediamole in dettaglio.

1 Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148

COSA CAMBIA?

Dal 1° gennaio 2012 cambia la tassazione di alcune rendite finanziarie; è prevista, con alcune eccezioni, un'unica aliquota di ritenuta o imposta sostitutiva del 20% invece delle precedenti aliquote del 12,5% e/o del 27%.

La tabella seguente riepiloga le variazioni di aliquota per i più diffusi strumenti finanziari. Alcuni restano esclusi, per cui se ti occorrono informazioni specifiche ti consigliamo di avvalerti di una consulenza specializzata.

VARIAZIONI DI ALIQUOTA PER I PIU' DIFFUSI STRUMENTI FINANZIARI²RESIDENTI³

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO	PROVENTI	CAPITAL GAIN
Conti correnti, depositi vincolati e certificati di deposito	20% ↓	20% ↑
Titoli pubblici italiani ed equiparati	12,5%	12,5%
Titoli di Stato esteri	12,5%	12,5%
Obbligazioni dei grandi emittenti (banche, società quotate)	20% ↑	20% ↑
Obbligazioni di società non quotate	20% ↑↓	20% ↑
Obbligazioni estere (non di Stato)	20% ↑	20% ↑
Fondi immobiliari italiani	20%	20% ↑
Oicr (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) italiani	20%(*) ↑	20% ↑
Oicvm (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) comunitari armonizzati e non armonizzati	20%(*) ↑	20% ↑
Pronti contro termine e prestito titoli	20% ↑	-
Partecipazioni societarie non qualificate (azioni e titoli simili)	20% ↑	20% ↑

Sugli interessi di conti correnti bancari e postali, depositi di risparmio e certificati di deposito, l'aliquota del prelievo si abbassa dal 27% al 20%.

Per i titoli obbligazionari o simili e le quote di fondi il prelievo si alza dal 12,5% al 20%. Per alcuni prodotti, precedentemente soggetti a penalizzazione fiscale a causa della mancanza dei previsti requisiti di scadenza e di tasso, il prelievo si riduce dal 27% al 20%.

Per quanto riguarda le obbligazioni private, aumenta l'imposizione sui titoli con scadenza non inferiore a 18 mesi e tasso inferiore al tasso soglia, mentre diminuisce in altri casi.

(*) Per gli Oicvm italiani e non, il prelievo che verrà materialmente applicato sui redditi di capitale varierà a seconda della composizione del portafoglio titoli sottostante.

2 Le frecce indicano i casi in cui la tassazione aumenta (↑) o diminuisce (↓)
 3 La tabella si riferisce solo ai redditi percepiti da soggetti residenti non imprenditori

Fonte: Guida ABI

PER QUALI RENDITE FINANZIARIE E' PREVISTA L'ALIQUOTA UNICA?

La nuova aliquota del 20% si applica a tutte le rendite finanziarie (interessi, dividendi o capital gains) ad eccezione dei proventi dei titoli di Stato (BOT, CCT, BTP, ecc.) e dei Buoni Postali, per i quali resta invariata la misura del 12,5%.

Per alcuni prodotti la modifica riguarda solo i proventi maturati dal 1° gennaio 2012.

2. LE IMPOSTE INDIRECTE

Gli intermediari finanziari devono inviare alla clientela, almeno una volta l'anno, delle comunicazioni per dare un'informativa chiara e completa dello svolgimento del rapporto di custodia titoli. A queste comunicazioni viene normalmente applicata un'imposta di bollo che viene devoluta allo Stato.

Il recente decreto "Salva Italia" varato dal Governo ⁴ introduce molte novità sull'imposta di Bollo modificando ulteriormente quanto stabilito dal precedente Governo con la manovra estiva che aveva apportato anch'essa una serie di cambiamenti rilevanti su questo tema.

COSA CAMBIA?

Le principali novità sull'imposta di bollo sono:

- viene applicata alle comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari (anche a quelli che per legge non devono essere depositati e custoditi dalla banca o dall'intermediario finanziario), con alcune eccezioni che vedremo in seguito;
- l'imposta viene calcolata sulla base del "valore di mercato" degli strumenti finanziari, o in mancanza di esso, del valore nominale o di rimborso.

4 Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

COSA PREVEDE IN CONCRETO LA NUOVA LEGGE?

Dal 1° gennaio 2012 tutte le comunicazioni relative ai prodotti finanziari saranno soggette ad un'imposta di bollo applicata su base proporzionale. Il bollo passa quindi da un importo a cifra fissa ad un importo variabile in funzione di una percentuale prestabilita che viene applicata al valore di mercato degli investimenti a cui la comunicazione fa riferimento.

Le nuove aliquote annue sono, rispettivamente, per il 2012 e a decorrere dal 2013: lo 0,1% e lo 0,15% annui, con importo minimo pari a 34,2 euro e massimo pari a 1.200 euro.

DA QUANDO SARANNO INTRODOTTE LE MODIFICHE?

Il nuovo provvedimento riguarderà tutte le comunicazioni su strumenti e prodotti finanziari inviate dalla banca alla clientela a partire dal 1° gennaio 2012, purché non riguardino rendiconti periodici che fanno riferimento al 2011* ai quali si applicano ancora le norme varate la scorsa estate. Queste prevedevano l'applicazione di nuove imposte di bollo per gli strumenti finanziari immessi in un deposito titoli in funzione di un sistema di calcolo dell'imposta per scaglioni applicato a depositi titoli superiori a 50.000 € (cfr. tabella pag. 9).

* anche se inviate nel gennaio 2012

QUALI COMUNICAZIONI SONO SOTTOPOSTE ALLE NUOVE IMPOSTE DI BOLLO?

Sono applicate ai clienti per le comunicazioni che Banche, Poste Italiane, e altri intermediari finanziari (ad esempio le SIM) inviano in relazione al rendiconto degli strumenti finanziari.

A QUALI STRUMENTI FINANZIARI SI APPLICANO?

La manovra del Governo Monti ha esteso l'applicazione dell'imposta di bollo alle comunicazioni relative a tutti i prodotti e strumenti finanziari, anche se non sono soggetti all'obbligo di deposito all'interno di un dossier titoli.

Parliamo ad esempio di:

- ✓ Azioni quotate
- ✓ Titoli di Stato
- ✓ Obbligazioni quotate e non
- ✓ ETF
- ✓ Fondi chiusi quotati
- ✓ Quote di fondi di investimento
- ✓ Azioni SICAV estere
- ✓ Polizze assicurative a contenuto finanziario (polizze unit linked, polizze index linked, polizze di capitalizzazione)
- ✓ Certificati di deposito

A QUALI STRUMENTI NON SI APPLICANO?

Non si applicano per espressa esclusione normativa:

- ✓ ai fondi pensione
- ✓ ai fondi sanitari

CON QUALE PERIODICITÀ SI PAGA?

Il pagamento dell'imposta può essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale, a seconda degli accordi presi con la banca per l'invio delle comunicazioni. In questo caso l'imposta deve essere rapportata al periodo rendicontato.

La norma prevede una presunzione di invio della comunicazione almeno una volta nel corso dell'anno anche alla chiusura del rapporto indipendentemente dal fatto che vi sia un obbligo di invio per la banca. Per questa ragione, anche in assenza di un obbligo di invio della comunicazione, l'imposta di bollo resta comunque dovuta.

COME VIENE CALCOLATA L'IMPOSTA?

Nel calcolo si tiene conto del valore di mercato degli strumenti finanziari e dei prodotti finanziari – inseriti nel deposito nel periodo rendicontato – o in mancanza del valore nominale o di rimborso.

IMPOSTE RIFERITE A PERIODI RENDICONTATI NEL 2011

La tabella, che si applica alle comunicazioni riferite a rendiconti relativi al 2011 (secondo semestre, anche se inviate nel 2012) riporta l'articolazione delle misure dell'imposta di bollo sulla base di quattro scaglioni definiti in base al valore nominale o di rimborso del deposito titoli, tenendo conto della diversa periodicità di invio delle comunicazioni al cliente.

PERIODICITÀ	MESI	VALORE NOMINALE O DI RIMBORSO	PERSONE FISICHE FINO AL 2012
annuale	12	Inferiore a 50.000 euro	34,20
annuale	12	Da 50.000 euro a 149.999 euro	70,00
annuale	12	Da 150.000 euro a 499.999 euro	240,00
annuale	12	Da 500.000 euro	680,00
semestrale	6	Inferiore a 50.000 euro	17,10
semestrale	6	Da 50.000 euro a 149.999 euro	35,00
semestrale	6	Da 150.000 euro a 499.999 euro	120,00
semestrale	6	Da 500.000 euro	340,00
trimestrale	3	Inferiore a 50.000 euro	8,55
trimestrale	3	Da 50.000 euro a 149.999 euro	17,50
trimestrale	3	Da 150.000 euro a 499.999 euro	60,00
trimestrale	3	Da 500.000 euro	170,00
mensile	1	Inferiore 50.000 euro	2,85
mensile	1	Da 50.000 euro a 149.999 euro	5,83
mensile	1	Da 150.000 euro a 499.999 euro	20,00
mensile	1	Da 500.000 euro	56,67

Fonte Guida ABI